ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO
"GIUSEPPE CIPRIANI" - LEVICO TERME
via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Testo approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 27 giugno 2025 con delibera n°20

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- visto il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*);
- visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998*); vista la nota Ministeriale prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008;
- vista la Legge Provinciale n.5 del 7 agosto 2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino);
- DPP 22-54 Leg, Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo;
- visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 (Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità);
- visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 (*Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo*);
- visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 (*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*);
- visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*);
- vista la legge del 29/05/2017 n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- considerato lo Statuto interno di Istituto;
- consultati in data 22 gennaio 2025 i rappresentanti degli studenti, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, nonché la Consulta dei genitori in data 16 febbraio 2025;
- acquisito il parere positivo del Collegio dei Docenti espresso con delibera del 25 giugno 2025;
- considerato che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "*che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e*

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);

ADOTTA

il presente Regolamento di Disciplina in ottemperanza alle disposizioni citate.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

INDICE

1 PREMESSA 3
2 TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 4
3 TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 7
4 TITOLO III – SANZIONI DISCIPLINARI 9
4.1 COMPORTAMENTI IRREGOLARI/SANZIONI/ORGANO COMPETENTE 10
4.2 RECIDIVA E GRAVITÀ 15
4.3 CONVERSIONE DELLA SANZIONE 16
5 TITOLO IV - ORGANI COMPETENTI AD ACCERTARE ED IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI 17
6 TITOLO VI – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE 18
7 TITOLO VII – IMPUGNAZIONI 22
8 TITOLO VIII – ORGANO DI GARANZIA 23
8.1 ORGANO DI GARANZIA 23
8.2 CASI DI RILEVANZA PENALE 23
9 TITOLO IX – PUBBLICITÀ E NORME FINALI 24

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

1 PREMESSA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è pertanto una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, nella quale ogni operatore agisce per garantire agli allievi la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

È di fondamentale importanza che scuola e famiglia si confrontino sulla rispettiva corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di "alleanza educativa".

Compito dei genitori è condividere le coordinate formative e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione, fermo restando che *in primis* spetta ad essi il dovere, sancito dalla Costituzione, di educare i figli (art. 30 Cost.).

Anche gli studenti hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, a salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti, prima che un limite e una fonte di sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti e dirigenza, rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica.

L'errore legato ad un comportamento scorretto è possibile, ma: l'importante è vederlo come un'occasione di cambiamento e di crescita personale.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo conoscenze, competenze e capacità, ma anche valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Infatti, obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, che sostituisce il precedente, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale quanto, piuttosto, la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità ispirati ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto per le persone.

A tal fine, il Regolamento di disciplina si raccorda con il Patto educativo di corresponsabilità (art. 3, D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) che definisce, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

2 TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento individua i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, nonché le sanzioni previste, gli organi competenti a comminarle e il relativo procedimento di irrogazione.

Nell'applicazione di questo regolamento si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti affinché non si ripetano, ma anche quello di portare lo studente al riconoscimento che l'azione eventualmente sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.

Si riportano, dunque, i principi generali:

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Seguono criteri di imparzialità, equità e trasparenza.
2. Le sanzioni di cui al presente Regolamento si applicano a comportamenti illeciti degli studenti nei seguenti ambiti:
    a. all'interno della sede scolastica (locali e pertinenze), sia durante che al di fuori delle ore di lezione;
    b. durante le attività integrative deliberate dagli Organi Collegiali svolte anche in luoghi esterni: viaggi d'istruzione, visite guidate, uscite didattiche, conferenze, spettacoli;
    c. in particolari situazioni e/o momenti che, pur essendo al di fuori della sede scolastica e della pura attività didattica, abbiano attinenza con la vita della scuola (es. percorso scuola-casa e pausa pranzo prima del rientro pomeridiano);
    d. nell'uso dei social e delle chat di gruppo, in contesti attinenti alla vita scolastica o appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni, anche in contraddittorio. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Il voto 5 nel comportamento potrà essere attribuito dal Consiglio di classe del corso CAPES per gravi violazioni ai doveri degli studenti definiti dallo statuto delle studentesse e degli studenti, purché prima siano state irrogate allo studente più sanzioni disciplinari di sospensione. Inoltre, l'insufficienza nel comportamento dovrà

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

essere motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. L'insufficienza nel voto di comportamento (voto inferiore a 6) comporterà la non ammissione agli esami di Stato.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento, delle conseguenze che da esso derivano e dei casi di recidiva (per recidiva si intende la reiterazione della violazione dei doveri, verificatasi nel corso dell'anno scolastico di riferimento). Allo studente, dove e quando fattibile, stante l'obbligo di vigilanza, potrà essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o in lavori socialmente utili presso Enti presenti sul territorio.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe e, comunque, sono irrogate solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di qualifica del terzo anno, all'esame di Tecnico Professionale del quarto anno e all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7 dell'art.1 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 dell'art.1 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

9. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 dell'art.1 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di qualifica del terzo anno, all'esame di Tecnico Professionale del quarto anno e all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

10. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti dell'art. 1 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

13. Le sanzioni disciplinari devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse (art. 3 L. 241/1990), anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità delle sanzioni medesime.

14. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, la dirigente della scuola, quando sia previsto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia alle Autorità competenti, informando la famiglia e il Consiglio di classe competente.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

3 TITOLO II - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Il regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento "interno" dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, novellato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) e tiene conto delle indicazioni sulla valutazione presenti nel D.M. del 13 aprile 2017 n. 62.

Relativamente ai diritti delle studentesse e degli studenti viene qui richiamato integralmente l'art. 2 dello Statuto in combinato disposto con gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

Art. 2 (**Diritti**) del "*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*":

1. *Lo studente ha* **diritto ad una formazione culturale e professionale** *qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.*
2. *La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il* **diritto** *dello studente* **alla riservatezza**.
3. *Lo studente ha* **diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme** *che regolano la vita della scuola.*
4. *Lo studente ha* **diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola**. *I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
5. *Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.*

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

6. *Gli studenti hanno* **diritto alla libertà di apprendimento** *ed esercitano autonomamente il* **diritto di scelta tra le attività curricolari integrative** *e tra le attività* **aggiuntive facoltative** *offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.*
7. *Gli studenti stranieri hanno* **diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono**. *La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*
8. *La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*
    a. *un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;*
    b. *offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;*
    c. *iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*
    d. *la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;*
    e. *la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*
    f. *servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.*
9. *La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del* **diritto di riunione e di assemblea degli studenti**, *a livello di classe, di corso e di istituto.*
10. *I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del* **diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore**, *del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.*

Il comportamento degli studenti deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'art. 1 dello Statuto:

- la funzione formativa ed educativa della comunità scolastica;
- i valori democratici;

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

- la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- il rispetto reciproco di tutte le persone;
- il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

In riferimento all'art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i. "*Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*" si riportano di seguito i **doveri** degli studenti, ovvero:

- **Dovere di frequenza** - *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio adempiendo all'obbligo di frequenza regolare delle lezioni. È richiesta la frequenza minima del 75% del monte ore previsto per essere ammessi alla classe successiva o agli esami di qualifica e di diploma, fatte salve le deroghe previste dalla normativa.*
- **Dovere di rispetto** - *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, a cui hanno diritto essi stessi*;
- **Dovere di concorrere al decoro** - *Gli studenti sono tenuti a concorrere al decoro del luogo pubblico che si concretizza nell'indossare un* abbigliamento adeguato all'interno dell'Istituto. *L'istituzione riconosce l'abbigliamento come manifestazione della libertà di espressione, come elemento che valorizza la persona e concorre al decoro dell'ambiente scolastico. Gli allievi devono pertanto presentarsi con un abbigliamento consono e decoroso. A tal proposito si rimanda all' art. 4.1 sezione B.3.*
- **Dovere di comportarsi correttamente** - *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1* del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (che riguarda la vita della comunità scolastica).
- **Dovere di osservanza della normativa**. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli laboratori. In particolare, si rimarca il dovere di rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene per le attività all'interno dei laboratori. A tal proposito si richiama la normativa HACCP e il Testo Unico sulla sicurezza n.81/2008.*
- **Dovere di non arrecare danni**. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola*.
- **Dovere di rispettare l'ambiente scolastico**. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola*.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

4 TITOLO III – SANZIONI DISCIPLINARI

Gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

1. Richiamo verbale (docente)
2. Annotazione scritta sul registro elettronico (docente)
3. Nota disciplinare sul registro elettronico (docente)
4. Nota disciplinare e convocazione dei genitori da parte della dirigenza (docente/Consiglio di classe)
5. Non partecipazione a visite didattiche, viaggi d'istruzione e attività parascolastiche (Consiglio di classe)
6. Allontanamento dalla comunità scolastica per non più di 15 giorni (Consiglio di classe)
7. Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (Consiglio d'Istituto)
8. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a termine anno scolastico (Consiglio d'Istituto)
9. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale e/o non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (Consiglio d'Istituto)

Sarà cura del Consiglio di classe o del Consiglio d'Istituto evitare che l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalla scuola escluda automaticamente (per il superamento del numero di assenze consentite) la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

L'infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce negativamente sull'attribuzione del credito scolastico per gli studenti frequentanti il corso CAPES, sul giudizio globale per gli studenti frequentanti i corsi per la qualifica e per il diploma di tecnico professionale.

In caso di danneggiamento intenzionale di beni appartenenti alla scuola o a terzi deve essere richiesta la riparazione del danno.

Le sanzioni possono essere irrogate anche a gruppi di studenti, intera classe, gruppi di classi o intero istituto, quando sia oggettiva la responsabilità collettiva dei fatti oggetto di sanzione oppure non sia possibile risalire al responsabile.

Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato:

a) rilevazione della mancanza
b) contestazione degli addebiti alla famiglia e allo studente

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

c) convocazione del Consiglio di classe allargato alle componenti dei rappresentanti di genitori e allievi
d) decisione e adozione del provvedimento
e) comunicazione alla famiglia.

L'alunno/a potrà esporre le proprie ragioni per iscritto o di persona durante lo svolgimento del Consiglio di classe, al quale è invitato a partecipare. Se minorenne, dovrà essere accompagnato da un genitore. Il procedimento dovrà concludersi entro 30 giorni dalla contestazione.

Nel caso di più note disciplinari scritte sul registro di classe, il docente coordinatore, dopo aver contattato la famiglia e aver verificato che risulta informata delle note disciplinari, informerà la Dirigente Scolastica che valuterà, insieme al docente coordinatore della classe, l'avvio del procedimento disciplinare.

4.1 COMPORTAMENTI IRREGOLARI/SANZIONI/ORGANO COMPETENTE

Nelle tabelle che seguono sono riportate le mancanze disciplinari, identificate con un codice mancanza, e le relative sanzioni, riportate, per ogni codice, secondo il principio di gradualità. Sulla base dei doveri riportati nel TITOLO II, le mancanze sono raggruppate in:

a) mancanze nell'assolvimento dei doveri scolastici,
b) inosservanza delle disposizioni organizzative,
c) comportamenti non rispettosi nei confronti del personale della scuola e dei compagni,
d) comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola.

In accordo a quanto riportato nello Statuto di Istituto, tutte le sanzioni che prevedono una possibile sanzione di allontanamento dello studente o della studentessa dalle attività didattiche per periodi superiori ai 15 giorni devono rientrare in una delle due seguenti categorie di valutazione (vedi Statuto art.25 comma 2 lettera b):

1) comportamenti che hanno già portato a condanne per reati penali;
2) comportamenti che costituiscono un pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione.

Solo in questo caso, è ammessa la possibilità di irrogare sanzioni superiori ai 15 giorni.

A. Mancanze nell'assolvimento dei doveri scolastici

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

Codice mancanza	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente	Note
A.1	Ritardo sistematico a scuola senza validi motivi.	Nota disciplinare sul REL. Comunicazione ai genitori. Convocazione dei genitori in Presidenza.	Docente	
A.2	Mancanza di materiale didattico	Annotazione sul REL Comunicazione ai genitori. Convocazione dei genitori in Presidenza.	Docente	
A.3	Non esecuzione di compiti e consegne assegnati	Annotazione sul REL. Comunicazione ai genitori. Convocazione dei genitori in Presidenza.	Docente	

B. Inosservanza delle disposizioni organizzative

Codice mancanza	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente	Note
B.1	Reiterazione di assenze e/o ritardi non giustificati dalle lezioni.	Nota disciplinare sul REL. Comunicazione ai genitori. Convocazione dei genitori in Presidenza.	Docente	
B.2	Uscite non autorizzate durante il cambio d'ora o durante la lezione. Rientro in ritardo e ingiustificato in aula dopo la ricreazione/pausa pranzo, o dopo aver usufruito dei servizi igienici, o dopo qualsiasi uscita dall'aula autorizzata dal docente durante l'attività didattica.	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora si ravveda un ritardo eccessivo e reiterato.
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 3 (tre) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
B.3	Abbigliamento non adeguato al contesto scuola. Tra gli altri, non concorrono al decoro top scollati e/o succinti; gonne e vestiti eccessivamente corti; pantaloni e pantaloncini eccessivamente strappati o a vita troppo bassa (a titolo d'esempio la lunghezza di pantaloncini, gonne o vestiti deve essere minimo all'attaccatura	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora si ravveda una chiara lesione della dignità o una palese discriminazione.
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 3 (tre) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

	superiore del ginocchio); accessori, immagini o scritte (volgari e non) che ledano la dignità o costituiscano discriminazione.			
B.4	Accedere ai laboratori senza la divisa completa e i DPI previsti per l'attività professionale; accedere ai laboratori con capelli sciolti, non raccolti o tali da costituire elemento di pericolo e contaminazione; indossare piercing, orecchini facilmente rimovibili, anelli, bracciali e orologi; utilizzare smalti, gel (removibili o permanenti) decorazioni per le unghie.	Divieto di accesso al laboratorio e allontanamento dall'attività prevista all'interno dello stesso. Nota disciplinare sul REL Comunicazione ai genitori per concordare il ritiro del ragazzo o la consegna della divisa Convocazione dei genitori in Presidenza.	Docente	
B.5	Inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico dell'Istituto sulla sicurezza, compreso nella palestra e durante lo spostamento verso la palestra e ritorno.	Nota disciplinare sul REL. Comunicazione ai genitori. Convocazione dei genitori in Presidenza.	Docente	
B.6	Allontanamento dall'Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta dalla dirigenza, durante le ore di lezione.	Nota disciplinare sul REL, avviso dei genitori da parte della Dirigenza e sospensione fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	La sospensione è provvedimento adottato qualora si ravveda un allontanamento non autorizzato.
B.7	Accesso a zone non autorizzate	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora si ravveda un accesso in zone di particolare riservatezza o gravità.
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
B.8	Utilizzo non autorizzato del telefono e/o di qualsiasi altro strumento multimediale (es. pc, tablet, smartwatch, dispositivi acustici, ecc) a scuola e durante le attività didattiche, anche durante le ore in cui si è nei laboratori al di	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora ci sia stata la diffusione tramite social di immagini, video o voci; se, in questi ultimi casi, è evidente anche l'intenzionalità denigratoria e offensiva, si può
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione di oltre 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio dell'istituzione per la sospensione	

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

	fuori delle ore curricolari di attività laboratoriale			chiedere l'intervento del Consiglio dell'Istituzione. La sospensione è provvedimento adottato anche qualora l'utilizzo non autorizzato si configuri per frode o alterazione di un risultato scolastico. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione.
B.9	Inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di visite didattiche, giornate di socializzazione, viaggi, scambi, visite ad aziende, soggiorni anche all'estero.	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora l'inosservanza sia stata lesiva del decoro della scuola o abbia generato situazioni di danno o pericolo. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione.
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione di oltre 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio dell'istituzione per la sospensione	

C. Comportamenti non rispettosi nei confronti del personale della scuola e dei compagni

Codice mancanza	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente	Note
C.1	Rissa, litigio o violenza di qualsiasi genere, anche senza infortunio, inclusi comportamenti che possono essere fonte di emarginazione e/o discriminazione.	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora l'inosservanza sia stata lesiva del decoro della scuola o abbia generato situazioni di danno o pericolo. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione.
		Comunicazione ai genitori	Docente	
		Convocazione dei genitori in Dirigenza	Docente	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione di oltre 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio dell'istituzione per la sospensione	
C.2	Comportamenti scorretti durante le prove di valutazione (copiare, suggerire, ecc).	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora ci sia stata una reiterazione del
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 3 (tre) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

				comportamento scorretto.
C.3	Discriminazione di sesso, cultura di origine, religione, opinione, espressioni scurrili, bestemmie	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora l'inosservanza sia stata lesiva del decoro della scuola o abbia generato situazioni di danno o pericolo. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione.
		Comunicazione ai genitori	Docente	
		Convocazione dei genitori in Dirigenza	Docente	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
C.4	Falsificazione di atti e/o firme di genitori o di altra persona ignara	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora ci sia stata una reiterazione del comportamento scorretto. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione.
		Comunicazione ai genitori	Docente	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
C.5	Fumare nei locali scolastici anche con sigarette elettroniche	Nota disciplinare sul REL e sanzione amministrativa comminata dal referente antifumo	Docente Referente antifumo	La sospensione è provvedimento adottato qualora ci sia stata una reiterazione del comportamento scorretto.
		Nota disciplinare sul REL, sanzione amministrativa e sospensione fino ad un massimo di 3 (tre) giorni	Docente per la nota disciplinare, Referente antifumo per la sanzione amministrativa e Consiglio di classe per la sospensione	
C.6	Disturbo delle attività didattiche anche durante le ore del pranzo.	Nota disciplinare sul REL Comunicazione ai genitori. Convocazione dei genitori in Presidenza. Allontanamento dello studente dalla sala ristorante e convocazione dei genitori in Presidenza .	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora l'inosservanza sia stata reiterata e lesiva del diritto allo studio da parte degli studenti della classe o abbia generato situazioni di danno o pericolo. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione.
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 3 (tre) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
C.7	Atti di violenza grave ed intenzionale, minacce, insulti, gravi offese, prevaricazioni, atti di	Nota disciplinare sul REL e comunicazione telefonica alla famiglia da parte	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora l'inosservanza sia stata lesiva

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

	bullismo, cyber-bullismo, reati	della Dirigente scolastica.		del decoro della scuola o abbia generato situazioni di danno o pericolo, o ci sia stata una reiterazione del comportamento scorretto. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione.
		Nota disciplinare sul REL, comunicazione telefonica alla famiglia da parte della Dirigente scolastica. e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni.	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione di oltre 15 (quindici) giorni.	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione. Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai 15 (quindici) giorni.	
C.8	Foto, riprese o registrazioni audio/video e relativa diffusione, senza autorizzazione dei diretti interessati impegnati nell'attività scolastica, extracurriculare dell'Istituto o di qualsiasi Ente, azienda, istituzione scolastica italiana o straniera.	Nota disciplinare sul REL	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora l'inosservanza abbia generato situazioni di danno all'immagine dell'Istituto e/o a studenti e personale interno. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione.
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione di oltre 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio dell'istituzione per la sospensione	

D. Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola

Codice mancanza	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente	Note
D.1	Danneggiamenti intenzionali, di qualsiasi tipo a strutture, arredi o attrezzature o ai beni di Studenti, del personale scolastico o di soggetti terzi.	Nota disciplinare sul REL e riparazione del danno, valutate l'entità e le reali disponibilità della famiglia.	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora si ravveda il dolo, la volontà e l'inosservanza delle disposizioni preventive. La gravità definirà la durata del provvedimento di sospensione. È previsto il riparazione del danno da parte dello studente, valutate l'entità
		Nota disciplinare sul REL e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione di oltre 15 (quindici) giorni.	Docente per la nota disciplinare Consiglio dell'istituzione per la sospensione	

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

				e le reali disponibilità della famiglia.

E. Altri comportamenti sanzionabili

	Mancanza disciplinare	Sanzione	Organo competente	Note
E.1	Introduzione a scuola di oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi per l'incolumità delle persone e/o per la sicurezza delle cose e/o degli ambienti.	Nota disciplinare sul REL e comunicazione telefonica alla famiglia da parte della Dirigente scolastica.	Docente	La sospensione è provvedimento adottato qualora ci sia stata una reiterazione del comportamento scorretto o se l'oggetto introdotto è potenzialmente pericoloso per l'incolumità delle persone.
		Nota disciplinare sul REL,comunicazione telefonica alla famiglia da parte della Dirigente scolastica e sospensione fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni	Docente per la nota disciplinare Consiglio di classe per la sospensione	
		Nota disciplinare sul REL e sospensione di oltre 15 (quindici) giorni.	Docente per la nota disciplinare Consiglio dell'istituzione per la sospensione	
E.2	Comportamento scorretto durante gli esami	Nota disciplinare sul REL	Commissione di esame	L'esclusione dagli Esami di Stato deve essere relazionata ad un comportamento di gravità assoluta per il quale lo studente ha mostrato piena intenzionalità e consapevolezza
		Immediata esclusione dagli Esami di Stato		

4.2 RECIDIVA E GRAVITÀ

In caso di reiterazione di una infrazione disciplinare si può procedere all'irrogazione della sanzione con una maggiorazione della durata della sospensione, se prevista, fino al massimo di un raddoppio della stessa.

Sono elementi di valutazione della gravità:

a) La premeditazione o l'intenzionalità del comportamento;

b) Il concorso di più persone;

c) La reiterazione della condotta;

d) I disagi provocati ad altre persone;

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

e) Impedimenti al regolare funzionamento del servizio scolastico;

f) L'esposizione a pericolo della propria e/o altrui incolumità;

g) Danno all'immagine e al prestigio dell'istituzione scolastica e delle sue componenti.

4.3 CONVERSIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 dello Statuto, allo studente può essere offerta dall'organo competente all'irrogazione la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica o, eventualmente, in lavori socialmente utili presso Enti presenti sul territorio.

Nell'eventualità di temporaneo allontanamento dalle lezioni, il Coordinatore di classe mantiene, per quanto possibile, i contatti con la studentessa/lo studente e la famiglia, per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Il provvedimento di attività a favore della comunità scolastica può essere irrogato esclusivamente dopo aver accertato la concreta possibilità che le attività siano effettivamente realizzabili e dopo aver valutato anche gli aspetti legati alla sorveglianza dello studente durante lo svolgimento di tali attività.

Per il periodo di attività alternativa gli studenti potranno essere tenuti a frequentare le lezioni e a svolgere l'attività a favore della comunità scolastica in orario non coincidente con l'attività didattica e anche eccedente ad esso.

Le attività alternative potranno consistere in:

a) Frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;

b) Attività di solidarietà anche presso enti o associazioni del territorio e del terzo settore;

c) Lettura di testi/libri, con restituzione di un compito assegnato dal docente

d) Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola

e) attività in favore della comunità scolastica.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

5 TITOLO IV - ORGANI COMPETENTI AD ACCERTARE ED IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI

Hanno titolo per accertare e sanzionare le mancanze disciplinari, secondo le competenze e le modalità individuate nelle successive tabelle, i seguenti organi:

1. Docenti;
2. Personale ATA: solo accertamento con dovere di segnalazione ai docenti e/o alla Dirigente Scolastica;
3. Dirigente Scolastica;
4. Consiglio di classe;
5. Consiglio d'istituto;
6. Commissione d'esami.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

6 TITOLO VI – PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE

6.1.1 Procedura di irrogazione delle sanzioni

1. NOTE DISCIPLINARI. Le note disciplinari sul REL sono sanzioni irrogate direttamente dal docente. Devono riportare con dettaglio adeguato gli episodi da cui emerge la responsabilità dello studente o della studentessa.
2. PER SOSPENSIONI FINO A 15 GIORNI:
   a) Le sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni di uno studente o di una studentessa fino ad un massimo di quindici giorni sono irrogate dal Consiglio di classe dello studente o di una studentessa, opportunamente convocato per iscritto in Consiglio di classe straordinario come avvio di un procedimento disciplinare. La convocazione, verrà inviata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo a tutti i membri del Consiglio di classe. Qualora non si possa ottemperare il vincolo di convocazione con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, le ragioni di un eventuale anticipo devono essere esplicitate nel verbale del Consiglio di classe straordinario. Si precisa che il Consiglio di classe deve essere integrato dalla componente rappresentante dei genitori e degli studenti. Qualora lo studente o la studentessa oggetto del procedimento disciplinare sia egli stesso o ella stessa rappresentante di classe, egli o ella non potrà deliberare la sanzione da irrogare, per evidente conflitto di interesse. Analogamente, se trattasi di studente figlio o figlia di un genitore rappresentante di classe, quest'ultimo non potrà deliberare la sanzione da irrogare, per evidente conflitto di interesse. Se lo studente destinatario della contestazione di addebiti è minorenne, al Consiglio di classe straordinario, di cui al punto precedente, saranno invitati anche i suoi genitori; lo studente o i suoi genitori potranno intervenire durante il contraddittorio per esporre ragioni utili alla comprensione degli episodi contestati.
   b) Il Consiglio di classe straordinario si apre con l'esposizione delle contestazioni addebitate allo studente. Questo momento può essere condotto dalla Dirigente scolastica o dal docente coordinatore di classe. Ciò avviene alla presenza del Consiglio di classe, comprensivo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti. Quindi, si invita a prendere parte al Consiglio di classe riunito, per il contraddittorio a difesa, lo studente destinatario della contestazione, accompagnato da uno o entrambi i genitori, o da chi detiene nei confronti del minore la responsabilità genitoriale. Allo studente e, se minorenne, ai suoi genitori è data la possibilità di intervenire per un chiarimento rispetto ai punti della contestazione. Terminato il contraddittorio con il Consiglio di classe, lo studente e i suoi genitori sono invitati a lasciare l'incontro.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

Dopo adeguata discussione il Dirigente scolastico o il docente coordinatore propone l'eventuale sanzione da irrogare e invita il Consiglio di classe ad esprimersi con la votazione. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe con voto palese e ai membri del Consiglio di classe non è data, in questo caso, la possibilità di astenersi. A questo punto, il Consiglio di classe sarà terminato.

c) Il docente verbalista predisporrà il verbale completo di tutti i passaggi, inclusa la sanzione decisa, e lo invierà alla Dirigente scolastica. Quest'ultima scriverà, infine, l'atto conclusivo del procedimento disciplinare, riportandovi la sanzione comminata allo studente, indicando con precisione le date in cui saranno applicate le sanzioni e le relative modalità. Si dovrà prevedere che l'applicazione della sanzione non possa aver luogo se non dopo 7 giorni dalla data di comunicazione del documento finale allo studente e ai suoi genitori. Questo documento conclusivo sarà inviato allo studente interessato e ai suoi genitori. All'interno di questo documento conclusivo deve essere fatto esplicito riferimento alla possibilità dello studente di fare ricorso avverso alla sanzione, rivolgendosi all'Organo di Garanzia dell'Istituto entro 6 giorni a partire dalla notifica della sanzione stessa. Trascorso questo periodo, se non c'è stato alcun ricorso da parte dello studente sanzionato, si può procedere all'irrogazione effettiva della sanzione.

d) Nel caso in cui lo studente sanzionato impugni il provvedimento facendo ricorso all'Organo di Garanzia, attraverso reclamo scritto opportunamente motivato e consegnato in segreteria, la sanzione è temporaneamente sospesa, fino al pronunciamento in merito dell'Organo di Garanzia, che dovrà avvenire entro 7 giorni dalla data di consegna del reclamo in segreteria da parte dello studente. L'Organo di Garanzia produrrà un documento che potrà annullare o confermare la sanzione. Tale documento sarà comunicato allo studente e ai suoi genitori, nonché alla Dirigente scolastica e ai docenti del Consiglio di classe, inclusivo delle componenti studenti e genitori.

3. PER SOSPENSIONI DI DURATA SUPERIORE A 15 GIORNI:

a) La Dirigente Scolastica, previo confronto con il docente coordinatore di classe sugli episodi contestati allo studente, comunica al Presidente del Consiglio dell'Istituzione la necessità di una convocazione dell'Organo Collegiale per l'avvio di un procedimento disciplinare a carico di uno studente, cui si contestano addebiti gravi che potrebbero portare all'irrogazione di sanzioni di sospensione di durata maggiore di 15 giorni, secondo quanto stabilito dall'art.25 comma 2 lettera b) dello Statuto interno. La convocazione del Consiglio di Istituto straordinario come avvio di un procedimento disciplinare deve avvenire con almeno 5 giorni di anticipo

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

(l'eccezionalità di un anticipo deve essere opportunamente motivata nel verbale dell'incontro). Qualora lo studente o la studentessa destinatario/a del procedimento fosse egli o ella stesso/a rappresentante di Istituto o figlio/a di un genitore rappresentante di Istituto, questi ultimi non potranno deliberare la sanzione da irrogare, per evidente conflitto di interesse. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Istituto con voto palese e ai membri del Consiglio non è data, in questo caso, la possibilità di astenersi. Qualora lo studente o la studentessa destinatario/a del procedimento fosse egli o ella stesso/a rappresentante di Istituto o figlio/a di un genitore rappresentante di Istituto, questi ultimi non potranno deliberare la sanzione da irrogare, per evidente conflitto di interesse. La decisione è assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Istituto con voto palese e ai membri del Consiglio non è data, in questo caso, la possibilità di astenersi.

b) Lo svolgimento del Consiglio dell'Istituzione, convocato come formale avvio di un procedimento disciplinare a carico di uno studente, avviene con modalità analoghe a quelle illustrate nei punti precedenti per il Consiglio di classe. Ricevuto il verbale dell'incontro, la Dirigente scolastica scriverà, infine, l'atto conclusivo del procedimento disciplinare, in cui richiamerà i documenti relativi alla convocazione del Consiglio di Istituto straordinario e il verbale stesso, riportandovi la sanzione comminata allo studente, indicando con precisione le date in cui saranno applicate le sanzioni e le relative modalità. Questo documento conclusivo sarà inviato allo studente interessato, ai suoi genitori, al coordinatore del Consiglio di classe e al Presidente del Consiglio dell'Istituzione. Le sanzioni di competenza del Consiglio d'Istituto sono irrogate almeno 6 giorni dopo la notifica allo studente del documento conclusivo del procedimento. All'interno di questo documento conclusivo deve essere fatto esplicito riferimento alla possibilità dello studente di fare ricorso avverso alla sanzione, rivolgendosi all'Organo di Garanzia dell'Istituto. Per un eventuale ricorso, lo studente ha 6 giorni a partire dalla notifica della sanzione stessa, avvenuta tramite il documento conclusivo del procedimento disciplinare. Trascorso questo periodo, se non c'è stato alcun ricorso da parte dello studente sanzionato, si può procedere all'irrogazione effettiva della sanzione. Lo studente può fare ricorso avverso alla sanzione invocando per iscritto l'intervento dell'Organo di Garanzia.

c) Quando il Consiglio di classe o il Consiglio dell'Istituzione stabiliscono una sanzione consistente nell'allontanamento dalle attività didattiche dello studente o della studentessa per un certo numero di giorni, tale decisione, opportunamente motivata all'interno del documento conclusivo che la Dirigente scolastica invia allo studente o

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

alla studentessa e ai suoi genitori, deve indicare se è possibile la conversione della sanzione di allontanamento in attività socialmente e didatticamente utili, per l'intera durata della sanzione o per una parte della stessa. In tal caso, tali attività alternative devono essere adeguatamente dettagliate.

d) Anche l'eventuale conversione è comunicata per iscritto alla famiglia.

e) Tutta la documentazione relativa al procedimento disciplinare a carico dello studente o della studentessa deve essere riportata nel registro dei verbali del Consiglio di classe ed inserita nel fascicolo personale dello studente, anche quando, nel testo della sanzione, si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

7 TITOLO VII – IMPUGNAZIONI

7.1.1 Impugnazioni

1. Lo studente e la sua famiglia hanno diritto all'impugnazione delle sanzioni.

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro 6 giorni dalla data di notifica ai genitori del documento conclusivo. L'Organo di Garanzia decide entro 7 giorni a partire dalla data di ricezione del ricorso, dando comunicazione scritta delle proprie decisioni. Tale comunicazione dovrà pervenire allo studente e ai suoi genitori, nonché alla Dirigente scolastica, al docente coordinatore di classe e, nel caso di sanzioni comminate dal Consiglio di istituto, anche al Presidente di tale Organo collegiale. Le decisioni dell'Organo di Garanzia si riterranno passate in giudicato (inappellabili).

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

8 TITOLO VIII – ORGANO DI GARANZIA

8.1 ORGANO DI GARANZIA

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del DPR 249/1998, così come novellato dal DPR 235/2007, contro le sanzioni disciplinari sopra indicate è ammesso ricorso all' Organo di Garanzia interno alla scuola da parte di chiunque vi abbia interesse, entro sei giorni dalla comunicazione della conclusione del procedimento disciplinare.
L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastico in qualità di Presidente;
- n. 2 docenti designati dal Collegio dei Docenti,
- n. 2 genitori eletti dalla Consulta dei genitori;
- n. 2 studenti eletti dalla Consulta degli studenti.

L'Organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di 7 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a designare il segretario verbalizzante.
Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Ciascun componente dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'esito del ricorso viene notificato per iscritto all'interessato.

Contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR 235/2007, recepite dal presente Regolamento d'Istituto, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Regionale.

8.2 CASI DI RILEVANZA PENALE

In casi di rilevanza penale, la Dirigente Scolastica provvede a segnalare l'episodio anche all' autorità competente.

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221

9 TITOLO IX – PUBBLICITÀ E NORME FINALI

Il presente regolamento costituisce parte integrante dei Regolamento interno di Istituto ed è allegato al Progetto di Istituto e al Regolamento di Istituto.

Copia del presente regolamento deve essere consegnata, unitamente allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse e al Patto di Corresponsabilità a tutti gli studenti delle classi prime e a tutti gli studenti della scuola ogni volta che il Consiglio di Istituto vi abbia apportato delle modifiche.

La Dirigente Scolastica

- Dott.ssa Lucia Russo -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

via Giorgio Ziehl, 5 - 38056 Levico Terme (TN)
tel. 0461706294 / fax. 0461702025 - segr.ifpa.levicoterme@scuole.provincia.tn.it / ifpa.levicoterme@pec.provincia.tn.it - C.F. n. 90018790221